

SCM^{SpA}

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT
società di intermediazione mobiliare

NEWSLETTER TRA FISCALITÀ & FINANZA



CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SUL REGIME DEI "NEORESIDENTI"

A cura di

Loconte & Partners
Studio Legale e Tributario

15 giugno 2017

Tutti i diritti riservati

Si è già avuto modo di affrontare l'introduzione del regime dei c.d. "neoresidenti" e della possibilità, per coloro che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, di optare per un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell'Irpef (determinata forfettariamente nella misura di € 100.000 per ciascun periodo di imposta), relativa ai redditi prodotti al di fuori del nostro Paese.

Ebbene, tale novità di assoluto rilievo volta ad attrarre in Italia soggetti c.d. VHWNI (Very High Net Worth Individual) ha suscitato l'attenzione dei soggetti interessati, che hanno iniziato a considerare la possibilità di usufruire di un regime così vantaggioso.

Per tale motivo, lo scorso 23 maggio 2017, a distanza di pochi mesi dall'emanazione della norma, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare sul tema una circolare di oltre 100 pagine.

Nella prima parte del testo sono state affrontate questioni relative alle agevolazioni per ricercatori, docenti, lavoratori contro-esodati e lavoratori impatriati, tutte non cumulabili con le agevolazioni previste dal regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti (ex art. 24-bis TUIR) che, invece, sono state affrontate nella seconda parte della Circolare.

Più nello specifico i chiarimenti forniti più interessanti riguardano:

- il "cherry picking": l'Agenzia chiarisce l'impossibilità di includere nuovamente una giurisdizione nel regime di favore, qualora questa sia stata precedentemente volontariamente esclusa.
- RW, IVIE e IVAFE: gli immobili e le attività finanziarie detenute all'estero nei Paesi esclusi dal regime secondo il sistema del "cherry picking" sconteranno regolarmente l'IVIE e l'IVAFAE e dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi, ai fini del monitoraggio fiscale. Al riguardo l'Amministrazione finanziaria ha provveduto a precisare un aspetto

alquanto logico, ma non chiarissimo nel dettato normativo;

- il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze provenienti da regimi fiscali privilegiati: in deroga alla disciplina CFC contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, secondo cui gli utili e le plusvalenze che originano da partecipazioni detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato vadano integralmente assoggettati a imposizione in Italia, a prescindere dalla natura qualificata o meno della partecipazione stessa, nel caso dell'esercizio dell'opzione questi saranno considerati inclusi tra i redditi esteri rispetto ai quali l'imposta sostitutiva esaurisce il prelievo;
- l'esenzione dall'imposta di donazione: l'Agenzia precisa come anche in relazione agli atti gratuiti non donativi ed ai vincoli di destinazione (tra i quali, ad esempio il conferimento di beni in trust), posti in essere da soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime sostitutivo previsto dall'articolo 24-bis del TUIR, l'imposta sulle donazioni troverà applicazione limitatamente ai trasferimenti di beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato;
- la qualifica di residente anche ai fini convenzionali: la Circolare scioglie un dubbio che diversi operatori del settore si stavano ponendo, sostenendo che i soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-bis del TUIR sono da considerare residenti anche ai fini convenzionali, in quanto la totalità dei loro redditi sconta imposte in Italia, salvo il caso in cui le singole Convenzioni di volta in volta applicabili dispongano diversamente. D'altronde i soggetti che optano per l'applicazione del nuovo regime corrispondono nel nostro Paese le imposte ordinarie sui redditi italiani e l'imposta sostitutiva sui redditi esteri (ovvero quella ordinaria sugli Stati esclusi con il sistema del "cherry picking").
- Appare dunque chiaro come l'intento dell'Amministrazione finanziaria sia stato quello di fornire maggiore certezza su una serie di aspetti, in maniera tale da attrarre il maggior numero di soggetti, attualmente fiscalmente residenti in altri Stati e che possano star vagliando la possibilità di trasferire la propria residenza nel nostro Paese.

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il testo finale del decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, c.d. IV Direttiva antiriciclaggio o Direttiva AMLD.

A seguito dei pareri resi dalle Commissioni di Camera e Senato, il Governo ha provveduto a modificare lo schema di decreto legislativo precedentemente approvato lo scorso 23 febbraio 2017.

Ad una attenta lettura del testo si evince come siano stati accolti la maggior parte degli accorgimenti proposti in sede di discussione dalle competenti commissioni che si sono pronunciate sul tema.

Tuttavia, contrariamente a quanto ci si auspicava, nella versione definitiva del decreto attuativo non si sono tenuti in debita considerazione i rilievi svolti con riferimento all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. In particolare, non è stata recepita la richiesta di riformulazione dei commi 1 e 2 dell'art. 58, istanza di modifica attraverso la quale si proponeva che in caso di omissione grave, ripetuta o sistematica degli obblighi previsti, venisse applicata una sanzione da € 3.000 ad euro un milione, ma comunque non superiore al 40% del valore dell'operazione sospetta.

Invero, il comma 2 dell'art. 58 del decreto in commento prevede, salvo che il fatto non costituisca reato, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi in misura fissa (corrispondente ad € 3.000) nei confronti di coloro i quali, sebbene tenuti al rispetto della disciplina dettata in materia di antiriciclaggio, omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette.

Nel caso in cui vengano in rilievo, invece, violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime è prevista, a seconda della gravità della violazione,

una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000 fino ad € 300.000. Ai fini della quantificazione concreta si tiene conto, in particolare, dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, della collaborazione o meno con le autorità preposte alla vigilanza (soggetti espressamente individuati nell'art. 21, comma 2, lett. d)), della rilevanza e evidenza dei motivi del sospetto, della reiterazione e della diffusione dei comportamenti.

Si evidenzia, infine, come il legislatore abbia previsto che, nell'ipotesi in cui le violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime producano un vantaggio economico in capo al trasgressore, l'importo massimo della sanzione debba essere elevato. Invero, qualora il beneficio sia determinato o determinabile comunque non inferiore ad € 450.000, l'importo massimo della sanzione di cui sopra è raddoppiato. Laddove, invece, il ritorno economico non sia determinato o determinabile la sanzione è elevata sino ad un massimo di un milione di euro.

Premesso quanto sopra, si rende necessario sottolineare come, con grande rammarico degli operatori del settore e contrariamente alle indicazioni provenienti da Camera e Senato, anche nel testo definitivo, all'art. 85, comma 3, sia previsto che le sanzioni amministrative vengano applicate, in caso di violazione delle norme di riferimento, anche al personale tenuto alla comunicazione o alla segnalazione delle società di intermediazione bancaria e finanziaria, tra le quali vi sono le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio e le società di investimento a capitale variabile.

In conclusione, si osserva come, a differenza del testo approvato in sede di esame preliminare, nella stesura definitiva del decreto le sanzioni stabilite sono state estese anche al personale delle società fiduciarie, ampliandone di fatto, contrariamente alle indicazioni contenute nei pareri, l'ambito soggettivo di applicazione.

Sono già state oggetto di approfondimento le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017 alla disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) ed in quel frangente era stato anticipato come dei rumors facessero presagire che sarebbe potuta intervenire una ennesima modifica volta a modificare l'arco temporale da prendere in considerazione ai fini della determinazione del valore dell'incremento patrimoniale su cui applicare l'aliquota ed ottenere così l'importo deducibile.

E così è stato, difatti, l'art. 7 D.L. 50/2017 ha provveduto a ridurre il termine iniziale per la determinazione del predetto incremento patrimoniale al quinto esercizio precedente e non più al 31 dicembre 2010, andando così a sterilizzare il valore degli incrementi patrimoniali relativi alle annualità 2010 e 2011.

Tuttavia, in sede di conversione in legge del decreto, la Camera dei Deputati ha provveduto a modificare il predetto articolo 7, facendo così registrare un riallineamento alle disposizioni previste dalla disciplina precedente.

Ad ogni modo anche a seguito delle modifiche apportate dalla Camera si assisterà ad un ridimensionamento del vantaggio fiscale previsto in favore di quelle imprese che decidono di finanziarsi con capitale proprio, in quanto sono state ridotte le aliquote da applicare ai fini della determinazione dell'importo deducibile.

Queste ultime che per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 erano state fissate, rispettivamente, al 4%, al 4,5% e al 4,75% scenderanno drasticamente all'1,6% per il periodo d'imposta al 31 dicembre 2017 e all'1,5% per quelli successivi.

SCM^{S.p.A.}

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT

società di intermediazione mobiliare

in collaborazione con



LOCONTE & PARTNERS
Studio Legale e Tributario

Solutions Capital Management SIM S.p.A.

Via Maurizio Gonzaga 3, Milano - Italia 20123

Tel: +39 02 00 63 33 00

area_commerciale@scmsim.it

www.scmsim.it

milano@studioloconte.it

www.loconteandpartners.it

Il presente dossier (la "Presentazione") è stato redatto da SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.p.A. (la "Società"). La Presentazione è divulgata dalla Società a solo scopo informativo ed ha ad oggetto la Società e le attività da essa svolte, mentre non intende in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento o commercio; né promuovere o collocare servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari, valori mobiliari o prodotti/servizi bancari, finanziari o assicurativi. In particolare, la Presentazione non costituisce parte integrante e non può in alcun modo essere considerata come offerta di sottoscrizione o come sollecitazione all'investimento o alla sottoscrizione di strumenti finanziari.

Detta Presentazione, inoltre, non costituisce una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Al riguardo, la Società non formula alcun parere, opinione o giudizio in merito all'opportunità di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari per il potenziale investitore.

La Società non è responsabile degli effetti derivanti dall'utilizzo della Presentazione.

Le informazioni rese disponibili attraverso la Presentazione non devono essere intese come una raccomandazione o un invito della Società a compiere una particolare transazione, o come suggerimento apporre in essere una determinata operazione. Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all'opportunità di effettuare investimenti e, a tale scopo, non dovrà basarsi, prioritariamente o esclusivamente, su detta Presentazione, bensì dovrà consultare anche altre fonti.

Ove siate interessati ad approfondire la conoscenza della Società, vi raccomandiamo di rivolgervi alla stessa. Nel caso siate interessati a conoscere i servizi finanziari offerti dalla Società, vi preghiamo di darne notizia alla stessa che vi fornirà le informazioni appropriate e vi sottoporrà la documentazione, anche contrattuale, necessaria.

La Società fa inoltre in modo che le informazioni contenute nella Presentazione rispondano, nella maggiore misura possibile, ai requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità. La Società, peraltro, è sollevata da ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di tali informazioni per cause non imputabili alla stessa.

Non è consentito riprodurre, elaborare, pubblicare, immettere in rete, trasmettere o distribuire in alcun modo, neppure parzialmente, la Presentazione, in forma sia analogica che digitale. Sono in particolare vietate la stampa, fotocopiatura, riproduzione o elaborazione in qualsiasi forma dei materiali nonché la cessione dei materiali stampati, fotocopiati, riprodotti o elaborati, anche ove essa avvenga a titolo gratuito o al prezzo del costo di tali operazioni. Ogni uso non conforme alle condizioni sopra indicate sarà perseguito nei termini di legge.